**CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO**

Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti gli incarichi affidati a EUROSERVICE S.r.l. anche se non siano stati preceduti da una sua offerta . disciplinano (salvo che sia diversamente stabilito in virtù di accordo scritto siglato tra soggetti all’uopo autorizzati e con pieni poteri, ed in modo espresso tra le parti) le obbligazioni nascenti dai rapporti contrattuali stipulati da EUROSERVICE S.r.l. (di seguito “la società”) e da atti o fatti posti in essere da impiegati, agenti ed incaricati di quest’ultima; tali Condizioni Generali inoltre definiscono, nella misura e con le modalità previste, l’eventuale responsabilità di EUROSERVICE S.r.l. L’organizzazione di spedizioni e del trasporto di merci affidate a EUROSERVICE S.r.l. verranno effettuate secondo le modalità e alle condizioni previste nelle presenti condizioni generali di contratto.

**Definizioni** :

Nelle presenti Condizioni Generali i seguenti termini hanno il significato così specificato:

 a)EUROSERVICE S.r.l: il soggetto che riceve il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie;

 b) Spedizioniere-vettore: il soggetto che materialmente esegue in tutto o in parte il trasporto, o assume (per effetto di pattuizione ad hoc) in modo espresso l’esecuzione dello stesso;

 c) Committente: il soggetto che conferisce il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie;

d) Mittente: il soggetto che risulta mittente o caricatore nell’ambito del contratto di trasporto stipulato da EUROSERVICE;

e) Vettore: il soggetto che esegue materialmente o assume l’esecuzione del trasporto.

f) DSP (Diritti Speciali di Prelievo) è una **valuta di conto** coordinata dal *FMI (Fondo Monetario internazionale)* il cui valore è ricavato da un paniere di valute nazionali. Ad oggi il dsp comprende il Dollaro americano, l’Euro, lo Yen giapponese e la Sterlina Britannica. Al 30 novembre 2015 anche il renminbi cinese è entrato a far parte del paniere di valute.La quotazione è giornalmente visibile sul sito del fondo monetario internazionale.

ART. 1 – **Oggetto del contratto**. Oggetto del contratto è il mandato di organizzazione della spedizione delle merci, richiesto dal Cliente, anche indicato nel prosieguo come “mittente” o “committente”, e costituirà specifico ed autonomo contratto regolato dalle condizioni di seguito specificate. La Società è autorizzata espressamente dal Cliente ad avvalersi delle prestazioni di Spedizioniere-Vettore, per l’esecuzione del mandato di organizzazione di trasporto e spedizione ed ancillari a questi.

ART. 2 -**Esecuzione del Mandato**

Lo spedizioniere è tenuto ad eseguire il mandato affidatogli con la diligenza del buon padre di famiglia,nell'interesse del mandante. Tutte le spese derivanti dall'esecuzione del mandato sono comunque a carico del mandante.

Art. 3 - **Validità del mandato**

Una disposizione del mandante allo spedizioniere riguardante la merce, si considera valida fino alla revoca, salvo che la disposizione non sia già stata attuata dallo spedizioniere.

Il mandato allo spedizioniere può essere revocato solo se egli non abbia ancora concluso il contratto di trasporto col vettore.

Allo spedizioniere dovranno, comunque essere rimborsate tutte le spese sostenute fino al momento della

revoca e corrisposto un adeguato compenso per l'attività prestata secondo le tariffe depositate presso le

C.C.I.A.A. o, in mancanza, secondo i prezzi di mercato.

Un ordine di tenere la merce a disposizione di un terzo non può più essere revocato dal momento in cui

lo spedizioniere ha dato comunicazione al terzo che la merce è a sua disposizione.

ART. 3- **Responsabilità dello spedizioniere.**

La società agisce esclusivamente in qualità di spedizioni e non assume alcun obbligo /responsabilità diretta e personale in ordine alla corretta esecuzione dei trasporti di cui rispondono i soli vettori incaricati per conto del mandante(art.1737 ss cc)

Qualora la società venga per qualche ragione considerata responsabile dei trasporti , la stessa avrà il diritto di beneficiare dei medesimi limiti di responsabilità di cui all’art. 19.

La consegna di merci e carteggi di qualsiasi specie, eseguita direttamente a mani di prestatori d'opera dello spedizioniere, avviene a rischio esclusivo del mandante, se non sia stata precedentemente concordata con lo spedizioniere o con uno dei suoi dipendenti autorizzati.

ART. 4 - **Merci escluse dal trasporto**. Non vengono accettate per il trasporto le seguenti tipologie di merce: a)Salme o resti umani; b)Animali o insetti (vivi o morti); c)Oro o preziosi od altri articoli di valore; d)Lavori artistici (con valore dichiarato superiore a euro 130); e)Medaglie d’oro o d’argento; f)Cartamoneta; g)Carte di valore esigibili al portatore; h)Gioielli in genere; i)Valori negoziabili; j)Spedizioni da consegnare all’attenzione di persone determinate (se non preventivamente concordate); k)Spedizioni che necessitano di attenzioni particolari (quali, ad esempio, piante o fiori); m)Spedizioni non imballate regolarmente o male imballate; n) Spedizioni di armi, munizioni o parti d’armi; o)Spedizioni non accompagnate dalla necessaria documentazione; p)Generi di monopolio; q)Prodotti alimentari, medicinali e farmaceutici trasportabili e/o immagazzinabili a temperatura controllata, che necessitano di refrigerazione e/o di altro controllo ambientale r) Marijuana, ivi inclusa quella per uso ricreativo o medico, nonché cannabinoidi derivanti da marijuana (CBD), nonché qualsiasi prodotto contenente tetraidrocannabinoli (THC), indipendentemente dai valori; t) Piante di canapa grezza o non raffinata, o parti delle stesse (inclusi steli, foglie, fiori e semi di canapa).

Sono inoltre esclusi dal trasporto da parte di EUROSERVICE S.r.l. merci o colli la cui spedizione è vietata dalle disposizioni di legge applicabili in relazione, a titolo esemplificativo, al loro contenuto, al destinatario o al Paese verso cui o da cui devono essere spediti. Per disposizioni applicabili si intende ogni legge, regolamento o provvedimento che impone divieti (inclusi quelli commerciali o economici) a paesi, individui o enti, inclusi senza alcuna limitazione quelli imposti dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea e dagli stati membri dell’Unione Europea. La società si riserva in ogni caso il diritto di accettare i colli affidati per il trasporto in funzione delle dimensioni di massa e di volume, i cui requisiti stabiliti dalla legge per la movimentazione manuale devono essere rispettati. La mancata accettazione della merce non conforme ai parametri sopra indicati non comporta alcuna responsabilità da parte della società nei confronti della committente. Particolari condizioni di trasporto devono essere concordate con i procuratori della società.

La Società non è obbligata ad ispezionare il carico per verificare che le merci siano tra quelle escluse ai sensi del presente articolo. La stessa si riserva tuttavia il diritto di ispezionare il carico anche senza preavviso e avrà il diritto di rifiutare di trasportare le merci anche in fase di trasporto inoltrato.

ART. 5 - **Dichiarazioni del mittente**. Il mittente o chiunque stipuli un contratto di trasporto con la Società è tenuto a dichiarare il contenuto della spedizione ed esonera la Società da ogni responsabilità circa la non veridicità di tali indicazioni e/o l’errata e/o non veritiera compilazione dei documenti di trasporto accompagnatori della merce. Il mittente è tenuto inoltre a rimborsare le maggiori spese, sanzioni, multe e/o danni derivati alla Società nell’esecuzione del trasporto a causa delle spedizioni alla stessa affidate. In considerazione della non obbligatorietà dell’emissione del documento di trasporto, il mittente ne prende atto ed autorizza il vettore ad accompagnare la merce affidatagli per il trasporto con borderò di consegna e/o bollettini di spedizione e/o segnacolli predisposti dalla Società, che riportano tutti gli estremi dell’eventuale documento di trasporto predisposto dal mittente stesso e comunque tutti i dati identificativi della spedizione. Ogni annotazione, relativa allo stato della spedizione, effettuata da chi ne abbia il diritto, su tali documenti predisposti dalla Società, avrà efficacia come se fosse stata effettuata sul DDT originario emesso dal mittente, il quale rinuncia altresì ad ogni contestazione in merito. In ogni caso, ai fini di eventuali reclami, l’unico documento comprovante la consegna della spedizione e lo stato della stessa sarà quello predisposto dalla Società, se riportante gli estremi identificativi della spedizione stessa. Il mittente garantisce che eventuali ed ulteriori dati personali di soggetti terzi (es. destinatari etc.), forniti volontariamente a EUROSERVICE S.r.l. ai fini del servizio (es. numero di contatto ai fini della reperibilità) e non individuati dalla Società come necessari ai fini della prestazione, siano stati raccolti e trasmessi alla stessa EUROSERVICE S.r.l. conformemente alle misure di cui alla normativa privacy (Reg. UE 679/2016 e D.Lgs.196/2003). Il mittente rispetto al trattamento di questi ulteriori dati personali manleva EUROSERVICE S.r.l., così come eventuali soggetti terzi che collaborano con la Società, da qualsiasi responsabilità e/o danno, che dovesse essere riconosciuta in capo aEUROSERVICE S.r.l. o terzi prestatori di servizi, per effetto del trattamento di detti ulteriori dati personali forniti dal cliente.

ART. 6 - **Modalità di ritiro e consegna.** In espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 1693, comma secondo Cod. Civ., l'accettazione delle cose da trasportare senza riserve non comporta presunzione che le cose stesse non presentino vizi apparenti d’imballaggio. I ritiri e le consegne delle merci si intendono effettuati a piano terra, numero civico del mittente e del destinatario (accessibili ai normali mezzi di trasporto). I ritiri e le consegne in punti diversi da quelli previsti dal paragrafo precedente sono considerati prestazioni supplementari al normale contratto di trasporto e conseguentemente tassati secondo i corrispettivi da valutarsi in dipendenza dell'entità della prestazione, così come il carico e lo scarico di merci che richiedono attività specifica di facchinaggio. Tali corrispettivi sono a carico del mittente, salvo diversa pattuizione scritta. La società potrà usare dispositivi elettronici per ottenere la prova di consegna e il mittente accetta di non eccepire alla Società che quest’ultima non fornisca prova scritta della consegna per il solo fatto che le relative informazioni, ivi inclusa la sottoscrizione del destinatario, sono tenute e memorizzate su supporto elettronico e non cartaceo.

Il Cliente prende atto che in caso di spedizione internazionale la consegna verrà eseguita secondo i termini e le condizioni in vigore nel Paese di destino. Il Cliente prende, in particolare, atto che la prestazione non potrà essere considerata inadempiuta per il sol fatto della mancanza della prova di consegna con sottoscrizione dal destinatario, laddove tale sottoscrizione non sia prevista dalla disciplina applicata dal Partner internazionale.

Lo spedizioniere non è tenuto a controllare l'autenticità della firma delle comunicazioni o documenti

riguardanti in qualche modo la merce oppure i poteri del firmatario, se non nel caso in cui sia stato diversamente

concordato con il mandante o in cui il difetto di autenticità o di poteri sia chiaramente riconoscibile.

Pertanto, con la sottoscrizione delle presenti condizioni, il Cliente rinuncia preventivamente a svolgere contestazioni circa l’eventuale mancata consegna della merce eccependo alla Società la mancanza della relativa prova di consegna sottoscritta e dispensa, al contempo, la Società stessa dall’onere di provare l’avvenuta consegna attraverso l’esibizione del medesimo documento sottoscritto dal destinatario della spedizione.

ART. 6 - **Merci voluminose**. Le merci voluminose, e s'intendono tali tutte quelle che non raggiungono il rapporto di 300 kilogrammi per metro cubo, vanno tassate proporzionalmente secondo il rapporto anzidetto (in pratica cmc x 3 = peso tassabile) indipendentemente dal peso reale.

ART. 6a - **Merci fragili.** Le merci fragili viaggiano a rischio e pericolo del mittente. L’accettazione delle stesse da parte della Società non implica accettazione di responsabilità in caso di danneggiamenti e/o rotture.

ART. 6b – **Merci alimentari, medicinali e farmaceutici non deperibili.** Le spedizioni di tali categorie di merci possono essere effettuate solo ed esclusivamente se contenute in imballi adeguati e pertanto il cliente garantisce che le spedizioni affidate, oltre agli accorgimenti adottati per tutelare le specifiche esigenze del prodotto, saranno dotate di un adeguato imballo primario e secondario, nel caso in cui il prodotto da spedire necessiti del perfetto isolamento/tutela del contenuto. Le spedizioni dovranno essere accompagnate dalla documentazione necessaria a renderle idonee al trasporto e conformi ai requisiti di cui alle presenti condizioni ed alla legge applicabile. Per maggiori informazioni chiedere info al referente commerciale.

ART. 7 – **Giacenze.** Per la merce che non può essere riconsegnata al destinatario per qualsiasi ragione non imputabile alla Società ed in attesa di istruzioni da parte del mittente, si provvederà alla custodia per il periodo massimo di 6 mesi dietro compenso di € 3,15/q.le giorno indivisibile (salva l'applicazione del rapporto peso/volume di cui all'art. 5). Le istruzioni saranno validamente date soltanto per iscritto. La responsabilità del vettore, in caso di perdita e/o avaria della merce durante il periodo di giacenza, è regolata dall'art. 19).

ART. 8 - **Riconsegna al mittente e/o destinatario.** Le eventuali riconsegne delle merci giacenti saranno gravate di tutte le spese relative (carriaggio e/o rispedizione), fermo restando quanto previsto all’art.7).

ART. 9 - **Invio di corrispondenza.** Ogni invio di corrispondenza deve rispettare i requisiti previsti dalle norme postali che regolano l’affrancatura a carico del mittente secondo le tariffe vigenti. Le sanzioni derivanti dalla mancata ottemperanza a quanto sopra saranno addebitate al mittente, proprietario o loro agente che ha commesso l’infrazione. La Società non accetta termini tassativi di consegna per la spedizione di documenti ai fini della partecipazione ad aste, gare di appalto e quant’altro richieda, a pena di decadenza, il recapito entro un certo termine. Il mittente esonera sin d’ora da qualsiasi responsabilità la Società per danni da ritardata consegna di siffatto genere di documenti.

ART. 10 - **Dichiarazione di valore.** Il mittente, relativamente alla sola merce per la quale intenda chiedere la copertura assicurativa di cui all'articolo seguente, è tenuto ad indicare il valore della stessa. L’importo del contrassegno non indica e non sostituisce la dichiarazione di valore della merce.

ART. 11 - **Copertura assicurativa richiesta al vettore**. Ove il mittente intenda chiedere alla Società la stipulazione per conto dell’avente diritto di contratto assicurativo a copertura dell’intero valore della merce, deve farlo per iscritto al momento della consegna. In questo caso la Società vi provvederà con una compagnia di assicurazioni discrezionalmente scelta, con facoltà di operare quale contraente di polizza. La società ha diritto al rimborso del premio assicurativo e delle spese sostenute, nonché al pagamento delle competenze accessorie eventualmente pattuite. E’ esclusa qualsiasi forma di anticipazione, da parte della Società, di quanto dovuto dalla Compagnia in forza della polizza. I rischi coperti sono, salva esplicita e diversa indicazione da parte del mittente, quelli indicati nelle condizioni generali di polizza. L’indicazione del valore da assicurare da parte del mittente equivale a dichiarazione del valore della merce, salvo il diritto dell’assicuratore ad accertare l’effettivo valore della merce stessa.

Il mittente, o chi per esso, prende atto che, in caso di sinistro, sul danno risarcibile, verrà applicato uno scoperto a carico del mittente secondo quanto previsto dalle condizioni applicate dalle principali compagnie assicuratrici, variabile tra il 10% ed il 30% del valore della merce, che si accollerà senza diritto

di rivalsa nei confronti del vettore. I massimali e i limiti di risarcimento devono essere concordati per iscritto con il personale della Società. Il mittente non potrà richiedere alcun indennizzo se non dopo aver fornito ogni documento richiesto dalla compagnia assicuratrice ed aver dimostrato il proprio diritto sulla merce.

ART. 12 - **Termini Di Resa**

Salvo accordi speciali per iscritto, non vengono garantiti dallo spedizioniere termini di resa né un determinato ordine di precedenza nell'esecuzione della spedizione. La semplice indicazione del tempo di consegna da parte del mandante non costituisce obbligo per lo spedizioniere.

In nessun caso lo spedizioniere può essere ritenuto responsabile delle conseguenze per informazioni errate fornite dalle imprese di trasporto o loro agenti riguardanti le date o termini di carico, scarico o di consegna.

ART. 13 - **Pagamento del porto.** Tutte le spedizioni affidate alla Società si intendono in porto franco, salvo espressa dicitura “Porto Assegnato” apposta sul bollettino di consegna dal mittente. In quest’ultimo caso, la Società non provvederà alla consegna della merce se non previo pagamento del porto da parte del destinatario. In caso di mancato pagamento da parte del destinatario, la Società richiederà il pagamento, secondo le tariffe di porto franco, al mittente, che si impegna inoltre a trasmettere tempestivamente e per iscritto le istruzioni necessarie all’inoltro della spedizione. Nel periodo di attesa delle istruzioni, la Società considererà le merci “in giacenza”, applicando quanto stabilito nell’art. 7) delle presenti condizioni generali. Qualora il mittente chieda la restituzione delle merci, sarà tenuto al pagamento del porto; si applicherà, inoltre, l’art. 8) delle presenti condizioni generali.

ART. 14 - **Mandato di contrassegno.** Nessun incarico di contrassegno sarà validamente conferito se non a mezzo di apposita comunicazione scritta indirizzata alla Società stessa, con la quale dovrà essere specificato il mezzo di riscossione del contrassegno e salva ogni facoltà della Società di accettare o meno il mandato. In ogni caso (e in aggiunta) il mittente assume l’obbligo di provvedere affinché l'importo del contrassegno sia indicato chiaramente in cifre e lettere unitamente alla dicitura “C/ASSEGNO", con timbro a tampone di almeno cm. 10 x 3. Il mittente, inoltre, si obbliga ad indicare sul DDT o sulla Distinta Spedizioni, in maniera chiara e leggibile, le disposizioni di incasso del contrassegno avendo cura di indicare una delle seguenti modalità:

1. autorizzazione ad accettare assegni di conto corrente (bancario o postale) emessi all’ordine del mittente con la dicitura non trasferibile e completi di data corrispondente a quella della consegna;

2. autorizzazione ad accettare assegni circolari emessi all’ordine del mittente con la dicitura non trasferibile e completi di data corrispondente a quella della consegna o comunque di data antecedente.

3. autorizzazione ad accettare assegni bancari, postali o altri titoli di credito, così come vengono rilasciati dal destinatario (per chi intende accettare qualsivoglia titolo di credito, in luogo del contante).

In assenza di una delle suddette disposizioni di riscossione, la Società è autorizzata ad accettare esclusivamente contanti, quale mezzo di riscossione del contrassegno. Resta inteso che la Società non incasserà contrassegni in contanti di importo superiore ai limiti consentiti dalla legge come di volta in volta definiti.

In mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente articolo, non potrà ritenersi validamente ed efficacemente conferito alcun incarico di contrassegno. Resta inteso che la società agisce solamente in qualità di incaricato alla riscossione e resta pertanto onere del mittente rispettare le normative in materia di anti-riciclaggio previste dalla legge.

L'obbligazione di riscossione del contrassegno sarà perfettamente adempiuta dalla Società tanto con l'incasso di denaro contante, quanto con la ricezione dei titoli di credito e/o dei mezzi di pagamento indicati dal mittente con le modalità di cui ai precedenti punti da (1) a (3) e nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla Società per la mancata riscossione dell’assegno e/o del titolo di pagamento ritirato in conformità alle indicazioni fornite dal mittente. Il contrassegno incassato in contanti sarà restituito al mittente entro 90 giorni dalla data di consegna della merce.

Qualora invece la bollettazione della spedizione da gravare con contrassegno venisse effettuata direttamente dal mittente, nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla Società in caso di omessa indicazione del mandato di contrassegno in fase di inserimento dei dati della spedizione, anche nel caso in cui tale indicazione, unitamente alle disposizioni di incasso, dovesse essere inserita nei documenti accompagnatori della spedizione (es DDT, bolla etc.) in cifre e lettere unitamente alla dicitura “C/ASSEGNO”, con timbro a tampone di almeno cm.10 X 3 e sia stata firmata specificatamente (in aggiunta alla sottoscrizione a piè di bolla) per presa visione dell’incaricato della Società al ritiro del materiale.

Nel caso in cui dovessero emergere delle difformità tra i dati inseriti direttamente dal mittente in fase di bollettazione e quanto risulta dalla documentazione accompagnatoria della spedizione, prevarranno in ogni caso le condizioni e le modalità inserite dal mittente a sistema mediante gli strumenti informatici messi a disposizione della Società.

ART. 15 - **Reclami al vettore.** Il vettore provvederà alla consegna anche se all’atto del ricevimento, il destinatario intenda formulare riserve. Il vettore si riserva il diritto di ispezionare la merce in ogni fase del trasporto al fine di verificarne l’integrità. La perdita o l’avaria della merce devono essere contestate per iscritto con raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire alla Società a pena di decadenza dal diritto al risarcimento dei danni, entro e non oltre otto giorni dal ricevimento della merce e/o dalla scoperta ai sensi e per gli effetti dell’art. 1698 c.c.. In tal caso, la merce dovrà essere tenuta a disposizione del vettore e/o della sua Compagnia assicuratrice per le verifiche del caso.

ART. 16 – **Diritto di pesatura**. Il vettore si riserva il diritto di verificare peso e dimensioni dei colli e di effettuare addebito relativo secondo tariffa.

ART. 17 - **Modificabilità delle tariffe.** Le tariffe non comprendono I.V.A.. La Società si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le tariffe applicate, l’elenco delle merci escluse dal trasporto, l’elenco delle aree servite, i tempi di resa, nonché specifiche pattuizioni contrattuali. Nel caso in cui intenda avvalersi di tale facoltà, la Società invierà al cliente una proposta di modifica unilaterale, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista. Ricevuta detta proposta, il cliente potrà recedere dal contratto mediante invio alla Società di una comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra. A seguito del recesso la Società non addebiterà penali né spese ulteriori rispetto a quelle già previste contrattualmente. Il Cliente prende atto che dal 1° gennaio di ogni anno (salvo che il contratto sia sottoscritto o rinnovato tra il mese di settembre e quello di dicembre, poiché in tal caso si intenderà dal 1 gennaio dell’anno successivo) le tariffe verranno rivalutate nella misura del 100% sulla base dell’indice ISTAT(NIC). Le proposte unilaterali di modifica si intenderanno approvate, qualora il cliente non receda dal contratto entro il termine indicato.

ART. 18 - **Rinunzia alla compensazione.** Il mittente rinunzia, anche ai sensi dell ' art. 1246 n. 4 Cod.Civ., ad eccepire ed opporre in compensazione crediti che possa vantare nei confronti della Società, con i crediti da quest’ultima vantati verso il mittente stesso. In particolare il mittente non potrà sospendere il pagamento dei noli in attesa di ricevere qualsivoglia indennizzo.

ART. 19 - **Limitazione del risarcimento**. La Società si intenderà liberata da ogni e qualsiasi responsabilità quando la merce sia stata messa a disposizione del destinatario. Si intende “messa a disposizione” quella merce per la quale sia stato fatto avviso orale di ritiro al destinatario e/o alle persone presenti nel suo domicilio; ovvero lasciato avviso scritto in caso di loro assenza. Il mittente conviene che l’ammontare del risarcimento dovuto dal vettore, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extra-contrattuale, in caso di perdita e/o avaria delle merci allo stesso consegnate non potrà essere superiore al limite fissato dalle disposizioni di legge applicabili ed in particolare, a titolo esemplificativo – ma non esaustivo –

**Trasporti su Strada:**

**Territorio Italiano:**

La responsabilità del vettore è regolata dal Codice Civile Italiano (in particolare, gli articoli 1681 e seguenti). La nuova disciplina (Art. 10 D.Lgs. 286/05) prevede che il risarcimento dovuto dal vettore nei trasporti nazionali non può essere superiore ad 1 Euro per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata, salvo il caso di dolo o colpa grave.
**Trasporti internazionali,**

Per i trasporti terrestri internazionali il riferimento è la Convenzione CMR che ne stabilisce un limite di responsabilità pari a DSP 8.33 per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o variata, con possibilità di aumentare questo limite tramite dichiarazione speciale di valore.

**Trasporti Aerei e Marittimo (Extra-CEE):**

**Trasporti Aerei**:

Per i trasporti aerei internazionali, è in vigore la Convenzione di Varsavia e la Convenzione di Montreal (che la modifica).Queste convenzioni stabiliscono limiti di responsabilità per il vettore aereo pari a 17 DSP per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o variata, con possibilità di aumentare questo limite tramite dichiarazione speciale di valore.

**Trasporti Marittimi :**

La responsabilità per i trasporti marittimi internazionali è regolata dalle norme del codice di commercio (o da leggi nazionali analoghe) o da convenzioni internazionali come le Regole di Amburgo (per i trasporti con navi) o le Regole di Rotterdam (per i contratti di trasporto multimodale).

Ogni azione nei confronti della Società si intenderà estinta con la consegna al destinatario senza apposizione di riserve scritte o, in caso di danni non immediatamente rilevabili, se non viene inviata comunicazione scritta mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata alla Società entro il termine di legge.

ART. 20 – **Presunzione di caso fortuito.** Ai sensi dell’art. 1694 Cod. Civ. si presume che costituiscano caso fortuito i casi di: furto, rapina, scoppio di pneumatico, sciopero e incendio.

ART. 21 - **Risoluzione del contratto e recesso.** La Società potrà verificare in ogni tempo le indicazioni fornite dal mittente in merito alla natura della merce, etichettatura, imballaggio, documenti relativi a merce già consegnata o accettata. Qualora tali indicazioni non siano conformi a quanto stabilito da leggi civili e/o penali e/o amministrative, la Società avrà diritto di ritenere risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. con effetto dalla comunicazione di volersi avvalere della presente clausola. In tal caso la Società ha facoltà di trattenere in deposito la merce già consegnata per la spedizione, con applicazione di quanto stabilito al precedente art. 7 ovvero di depositare presso terzi a spese del mittente e, in caso di merce pericolosa o di pericolo imminente, di procedere alla sua distruzione a spese del mittente. La Società si riserva il diritto di recedere dal contratto in ogni tempo ex art. 1373 Cod. Civ. mediante comunicazione scritta al mittente. In tale caso la Società potrà trattenere in deposito la merce già consegnata per la spedizione, con applicazione di quanto stabilito al precedente art. 7, ovvero depositarla presso terzi a spese del mittente.

ART. 22 - **Diritto di ritenzione e Privilegio**. A copertura di tutti i crediti comunque dipendenti dagli incarichi affidati, anche se già eseguiti, la Società, avrà la facoltà di esercitare il diritto di ritenzione su quanto si trova nella sua detenzione, sia merci che c/assegni, ed avrà privilegio sugli stessi ai sensi degli artt. 2761 e 2756 C.C.

ART. 23 - **Facoltà di compensazione.** Nel caso in cui, al momento della riscossione dei contrassegni di cui al precedente art. 14), la Società vantasse crediti derivanti da qualsiasi titolo nei confronti del mittente, essa avrà facoltà di estinguere il proprio debito di restituzione dei contrassegni per compensazione con i suddetti crediti.

ART. 24 - **Oneri del mittente - esonero di responsabilità.** Ogni contestazione inerente la fattura relativa alle spedizioni effettuate dovrà essere comunicata dal mittente alla Società, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata spedite entro il giorno trenta del primo mese successivo a quello di invio della fattura relativa alle effettuate spedizioni. In difetto, la fattura stessa si presumerà, ad ogni effetto ed esclusa la prova contraria, ricevuta ed accettata dal mittente. Quest’ultimo non potrà più contestare la non corrispondenza dei dati e degli importi indicati nelle fatture a quelli delle spedizioni cui si riferiscono ed alle tariffe concordate.

ART. 25 - **Dichiarazione di garanzia del mittente**. Il mittente dichiara di tenere completamente sollevata la Società da tutte le richieste di risarcimento danni dirette e indirette che alla Società possono essere avanzate in conseguenza di danni a cose e/o animali e/o persone provocati direttamente o indirettamente dalla merce consegnata

ART. 26 - **Ritardato pagamento.** Dal giorno successivo alla scadenza del termine concordato per il pagamento, il mittente è tenuto a corrispondere alla Società gli interessi moratori sulle somme dovute, nella misure pari al tasso unico di riferimento maggiorato di 7 punti ai sensi dell’art. 5 del DLGS 231/2002, oltre alle spese per il recupero del credito, ai sensi dell’art. 6 del DLGS 231/2002. Verranno inoltre addebitate al cliente le somme ulteriori derivanti dall’inadempimento quali, ad esempio, spese bancarie di ritorno Ri.Ba.

Il mancato pagamento anche di una sola fattura, o frazionamento di essa se previsto, determina la decadenza del beneficio del termine convenuto per le eventuali ulteriori fatture, con ogni conseguenza di legge a riguardo, nonché l’applicazione degli interessi moratori nella misura sopra indicata, con decorrenza dalla data di emissione della fattura, senza necessità di messa in mora. Le somme versate dal mittente verranno imputate ai sensi dell’art. 1194 C.C.

ART. 27 - **Rinvio ad altre norme.** Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dalle presenti condizioni valgono le “CONDIZIONI GENERALI” predisposte dalla Federazione Nazionale Corrieri per i servizi nazionali di trasporto merci e collettame depositate presso tutte le C.C.I.A.A. il 07/01/1997 o successive modifiche delle stesse e di cui il Cliente si dichiara a conoscenza.

ART. 28 - **Foro competente.** Per qualsivoglia controversia inerente al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di MACERATA..

ART. 29 - **Nullità parziale.** L’invalidità e/o inefficacia di singole clausole delle presenti condizioni generali di contratto non si estende ad altre clausole.

ART. 30 - **Informativa sul trattamento dei dati personali.** Ai sensi del Reg. UE 679/2016 (“Regolamento”) e D.Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”), EUROSERVICE S.r.l. Titolare del trattamento (“Titolare”), tratta i dati personali, forniti dal Cliente o comunque acquisiti nel corso del servizio richiesto, per le seguenti finalità: (a) finalità connesse e strumentali all’esecuzione del contratto, ivi incluso il controllo delle spedizioni e le attività di customer service; (b) finalità amministrativo contabili (es. organizzativa, finanziaria, controllo interno, etc.), inclusa la verifica della solvibilità anche attraverso consultazione di elenchi pubblici e/o fornitori autorizzati, (c) tutela dei diritti ed interessi legittimi di EUROSERVICES.r.l. o di terzi, gestione del contenzioso, in caso di inadempimenti, contestazioni, controversie giudiziarie e/o transazioni, attività di recupero del credito; (d) raffronto con sanction list, in ossequio alle applicabili disposizioni di legge, ai fini di accertamento e verifica di eventuali sanzioni amministrative e/o penali comminate al mittente, o al soggetto che stipula il contratto, dalle autorità competenti; (e) adempimento di obblighi di legge o regolamentari.

La base giuridica del trattamento dei dati personali per le finalità ex lett. (a) e (e) è rappresentata dalla stipulazione ed esecuzione del contratto e dalle disposizioni di legge applicabili, e il conferimento dei dati è necessario e il rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di gestire correttamente il contratto. In relazione, invece, alle finalità ex lett. (b), (c) e (d) la base giuridica del trattamento dei dati risponde al legittimo interesse di EUROSERVICE S.r.l. e/o di terzi,: in questi casi, il conferimento dei dati è necessario in quanto i dati sono strettamente connessi alla gestione del rapporto, e il rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire la prestazione richiesta. Inoltre, previo separato consenso del Cliente, da esprimersi in calce alle presenti condizioni generali, EUROSERVICE S.r.l. potrà trattare i dati personali per finalità di marketing, quali a titolo esemplificativo l’invio di comunicazioni informative inerenti i servizi EUROSERVICE S.r.l.l., o di partner commerciali, inviti ad eventi, ricerche di mercato, sia con modalità automatizzate (es. email, fax), che non automatizzate (es. telefono, posta cartacea). La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dal consenso libero e facoltativo, e l’eventuale rifiuto di prestare detto consenso precluderà solo la possibilità di ricevere le comunicazioni illustrate.

Per le finalità illustrate i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: (i) persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi ed attività di consulenza e assistenza aEUROSERVICE S.r.l.; (ii) banche ed istituti di credito ed imprese di assicurazione; (iii) società collegate, società appartenenti al medesimo gruppo societario di EUROSERVICE S.r.l.; (iv) soggetti legittimati ad accedere e/o ricevere i dati sulla base di disposizioni di legge, normativa secondaria e/o ordini delle autorità. La lista dei soggetti, Titolari o Responsabili del trattamento, cui i dati potranno essere comunicati è disponibile su richiesta a EUROSERVICE S.r.l. ai recapiti indicati. I dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione, per qualsiasi causa del contratto, per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione dello stesso, anche legati ad obblighi legali e ai termini di prescrizione a tal fine previsti dalla normativa. Inoltre, i dati potranno essere conservati per periodi di tempo più lunghi rispetto ai tempi individuati nel presente paragrafo per fini di analisi e statistica, realizzati in modalità aggregata nonché per le attività di marketing, ove richieste dal Cliente, fino a quando il cliente non si opporrà al relativo trattamento. Il Cliente potrà esercitare, in qualunque momento e rivolgendosi a EUROSERVICE S.r.l. all’indirizzo email [info@eurospedizioni.com](http://info@eurospedizioni.com) , i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento, ove applicabili: (i) ottenere la conferma che sia in corso il trattamento dei dati personali e, in tal caso, di chiedere l’accesso alle informazioni relative al trattamento medesimo; (ii) chiedere la rettifica dei dati inesatti o incompleti; (iii) chiedere la cancellazione dei dati; (iv) chiedere la limitazione del trattamento; (v) chiedere di ricevere in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmetterli ad altro titolare, o di ottenere la trasmissione diretta da un titolare all’altro, se tecnicamente fattibile (c.d.“portabilità dei dati”); (vi) opporsi in tutto o in parte, per motivi

legittimi, al trattamento dei dati personali, anche parzialmente per quanto riguarda le diverse finalità di marketing per cui può revocare il consenso e i singoli mezzi di comunicazione e, qualora ritenga che il trattamento dei dati forniti violi il Regolamento, di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). I dati di contatto del Data Protection Officer per Euroservice S.R.L. sono i seguenti: [info@eurospedizioni.com](http://info@eurospedizioni.com)

[[1]](#footnote-0) Li Civitanova Marche 01/01/2025

Firma del Cliente per accettazione

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. *Euroservice S.r.l. - PI: IT0211840432*

*Via Ansaldo, 33/35/37 - Zona Industriale - A - 62012 Civitanova Marche (MC)*

*Tel: +39 0733 801513 WWW.EUROSPEDIZIONI.COM* [↑](#footnote-ref-0)